

b) non più del 30 per cento in mutui a favore della proprietà edilizia.

“ Tali mutui dovranno essere eseguiti con le norme stabilite dalla legge sul Credito fondiario, testo unico. ”

Debbo avvertire l'onorevole Costa Alessandro che questo suo emendamento non essendo sottoscritto da 10 deputati, non lo posso mettere nè in discussione nè in votazione.

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Osservo all'onorevole Costa Alessandro, ancorchè il suo emendamento non possa essere votato, che questa sua proposta non può essere fatta propria dal Ministero, per la ragione che sarebbe impossibile stabilire *a priori* la proporzione fra le diverse operazioni che debba fare l'Istituto. D'altronde l'Istituto avrà interesse a fare più operazioni che possa non solo, ma avrà interesse a preferire sempre le operazioni sui terreni a quelle edilizie, per la ragione semplicissima che le operazioni sui terreni sono molto più sicure e meno aleatorie di tutte le altre.

Quindi credo che l'onorevole Costa possa esser sicuro che lo scopo da lui voluto sarà raggiunto anche senza il suo emendamento.

**Presidente.** L'emendamento non può esser messo in discussione.

L'onorevole Costa Alessandro ha facoltà di parlare.

**Costa Alessandro.** Io aveva proposto questo emendamento avendo la persuasione, che credo divisa da molti, che i primi ad accorrere agli sportelli di questo nuovo Istituto saranno coloro, che domandano mutui a pro del Credito edilizio, e quindi, essendo troppi costoro, poco sarebbe per rimanere a coloro, che li chiederanno in pro del Credito agrario.

Del resto se il Governo non l'accetta, io non posso naturalmente domandare che venga sottoposto alle deliberazioni della Camera, quindi lo ritiro.

**Curioni.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Curioni.** Mi pare che tra questo articolo e il 10 ci sia una contraddizione, per lo meno di forma che conviene eliminare.

L'articolo 6 dice:

“ Il capitale sociale dell'Istituto deve essere impiegato in crediti ipotecari per mezzo di mutui in contanti. ”

Sembra quindi, anzi è assoluto che il mutuo

debba farsi in contanti. Invece nell' articolo 10 è detto che :

“ I mutui ipotecari sono fatti a scelta del mutuatario in cartelle esigibili in valuta legale, o in valuta legale, o in cartelle esigibili in oro, o in oro. ”

Mi parrebbe che si dovesse dire quindi che il capitale sociale dell'Istituto deve essere impiegato in crediti ipotecari per mezzo di mutui fatti nei modi specificati nell'articolo 10, da eseguirsi con quelle norme e garanzie che sono determinate.

Non propongo una modificazione dell'articolo perchè non ho pensato a raccogliere l'adesione di 10 colleghi, ma mi pare che Governo e Commissione potrebbero pensare essi a provvedere che l'equivoco sia tolto.

**Presidente.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Giolitti, ministro del tesoro.** L'articolo 6 provvede ad un caso speciale, e quindi non è in contraddizione coll'articolo 10, che contiene la regola generale. E il caso speciale è questo.

L'Istituto, quando avrà ricevuto i versamenti degli azionisti, dovrà impiegare tale suo capitale in mutui ipotecari. Ora è evidente che questi non li potrà concludere se non in contanti, poichè l'emissione delle cartelle non deve incominciare se non in rappresentanza di mutui già fatti.

Ragionevolmente perciò l'articolo 6 fa obbligo all'Istituto, sia il capitale iniziale di 30 o di 50 milioni versati, d'impiegarli in mutui, impiego che di necessità dovrà essere fatto in contanti.

L'articolo 10 si riferisce invece al caso normale, a quello, cioè, in cui sia già incominciata l'emissione delle cartelle.

Quindi non credo che vi sia necessità di modificare l'articolo.

**Presidente.** Non essendovi alcuna proposta, pongo a partito l'articolo 6.

Chi è d'avviso di approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

“ Art. 7. L'Istituto, a misura che avrà impiegato in mutui fondiari il capitale versato, potrà creare ed emettere, per somme corrispondenti ai mutui fatti, cartelle fondiarie del taglio ed alle condizioni di cui nella legge 22 febbraio 1885, testo unico.

“ A misura poi che avrà concesso altri mutui, potrà creare ed emettere nuove cartelle fino ad un ammontare nominale corrispondente al decuplo del capitale versato e della riserva che si fosse formata.

“ Inoltre quando l'Istituto ritirerà dalla circo-